



Regione Molise

IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI,

SERVIZIO Difesa del suolo, Demanio, Opere idrauliche e marittime, Idrico integrato

PIANO DI SICUREZZA DELLE SPIAGGE 2019

Scopo del presente strumento, istituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 5 maggio 2006, n. 5 e ss.mm.ii, che ne prevede l'approvazione, ogni anno, con deliberazione di giunta regionale, è quello di definire, d'intesa con la Capitaneria di Porto ed i Comuni costieri, le azioni da intraprendere per garantire la sicurezza delle spiagge del litorale molisano, al fine di consentire un uso sicuro da parte dei fruitori delle stesse, oltre e nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto e nella Ordinanza balneare della Regione Molise.

Soggetti attuatori di tali azioni sono i Comuni costieri, per le spiagge libere del litorale di propria competenza, i titolari di concessioni demaniali marittime, per le aree assentite in concessione.

Sono fatti salvi compiti e competenze istituzionali della Capitaneria di Porto per ciò che attiene agli aspetti connessi alla sicurezza della balneazione.

Pertanto, le indicazioni contenute nel presente Piano di sicurezza delle spiagge lasciano comunque ferme quelle di cui ai più importanti strumenti destinati a regolamentare l'uso del demanio marittimo, quali l' Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e l' Ordinanza balneare della Regione Molise, contenenti, rispettivamente, norme sulla sicurezza della balneazione e della navigazione e norme sull'uso delle spiagge in generale.

L'ambito di applicazione del presente Piano di sicurezza delle Spiagge è il litorale molisano che, percorrendo la costa da nord a sud, ricomprende le aree demaniali marittime dei Comuni costieri di: Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino.

In relazione alla conformazione orografica del territorio la fascia costiera si può suddividere nelle seguenti aree:

1) Comune di Montenero di Bisaccia

1.1 Zona Hotel Strand – Costa Verde – Campeggi;

1.2 Zona Mergolo – Idrovora - Fiume Trigno.

2) Comune di Petacciato

2.1 Zona nord Torrente Tecchio – Mergolo;

2.2 Zona centro Colonia Marina;

2.3 Zona sud Fucilieri - Le Marinelle.

3) Comune di Termoli

3.1 Zona nord Villaggio Airone - Grattacielo – Martur;

3.2 Zona nord Alcione - Torretta Sinarca;

3.3 Zona nord Centro S. Antonio;

3.4 Zona sud Rio Vivo - Vela Club;

3.5 Zona sud Rio Vivo - Ponte Sei Voci;

3.6 Zona sud Fiume Biferno Marinelle.

4) Comune di Campomarino

4.1 Zona nord Oasi – Mambo - Fiume Biferno;

4.2 Zona centrale Conchiglia Azzurra;

4.3 Zona sud Hotel Ritz - Torrente Saccione.

Le norme del presente Piano di sicurezza delle Spiagge si estendono, benché non sia ancora intervenuta formale revisione dello stesso, anche alle aree demaniali marittime identificate dal D.P.C.M. del 21/12/1995, alla luce dei recenti indirizzi ministeriali.

Nel presente Piano il tema della sicurezza viene affrontato sotto due profili: in primo luogo quello della sicurezza della balneazione, in secondo luogo quello della pulizia delle spiagge.

Inoltre, al fine di individuare il soggetto tenuto a provvedere alla sicurezza, occorre distinguere tra spiagge non assentite in concessione, le cosiddette spiagge libere, e spiagge assentite in concessione.

LA SICUREZZA NELLE AREE IN CONCESSIONE

DEFINIZIONE AREE IN CONCESSIONE

Sono aree in concessione quelle oggetto di licenza di concessione, di atto formale, di provvedimento di occupazione anticipata.

Alle stesse, ai fini del presente Piano, vengono equiparate tutte quelle aree affidate, per espresso e regolare provvedimento amministrativo, alla gestione di un determinato soggetto, sia esso privato che pubblico, che in quanto gestore delle stesse, ne assume la responsabilità in materia di sicurezza.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sul concessionario e soggetti ad esso equiparati gravano quattro obblighi principali:

1) obbligo di provvedere alla pulizia della spiaggia ed al decoro e buono stato di conservazione delle opere/strutture.

Tale obbligo comporta per il concessionario l'onere di provvedere alla pulizia di tutta l'area in concessione, dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

Esso impone di curare il decoro, l'estetica, l'igiene di tutte le opere ricadenti nell'ambito della concessione nonché dell'arenile ricompreso nella stessa.

Il concessionario deve verificare che le opere si mantengano in buono stato di conservazione, provvedendo alla ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse onde evitare che possano verificarsi situazioni di pericolo per l'incolumità degli avventori delle aree assentite in concessione.

Le operazioni di pulizia dovranno avvenire con frequenza tale da garantire un uso sicuro della spiaggia.

Esse potranno essere effettuate manualmente ed anche con l'ausilio di mezzi meccanici, nel rispetto degli orari indicati nell'ordinanza di sicurezza balneare onde evitare che tali mezzi costituiscano pericolo per la pubblica incolumità.

Nelle aree in concessione nelle quali sono presenti locali adibiti a bar/ristorante, allo scopo di garantire migliori livelli di pulizia, igiene e sicurezza, è fatto obbligo:

- a) di consumare le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro all'interno dei locali o nell'area strettamente pertinente;
- b) di utilizzare esclusivamente articoli in materiale compostabile nel caso di impiego di contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato sul posto o da asporto, nonché di piatti, bicchieri, posate, cannuce, mescolatori per bevande, se monouso;

c) al fine di consentire l'esaurimento delle scorte di magazzino, la vendita delle bottigliette di acqua in plastica riciclabile è consentita esclusivamente fino al 30 settembre 2019.

2) obbligo generale di vigilanza e sorveglianza:

tale obbligo consiste nell'esercitare un'efficace e continua sorveglianza nell'area in concessione nonché negli specchi acquei antistanti.

Lo stabilimento dovrà essere dotato di megafono fisso o manuale, allo scopo di consentire la divulgazione di notizie di pubblico interesse a tutta l'utenza balneare presente nell'ambito dello stabilimento.

Il concessionario deve tenere un comportamento corretto, rispettoso della legge, inteso ad evitare l'insorgere di ogni turbativa che possa alterare la quiete pubblica e vigilare per il rispetto di quanto stabilito dalla legge. Fermo restando quanto disposto dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, il concessionario deve vigilare affinché l'attività di transito a remi o delle unità navali si svolga avendo cura di non arrecare disturbo o danno ai bagnanti.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato, inoltre, di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

3) obbligo di assicurare un idoneo sistema di soccorso e salvataggio:

tale obbligo, sancito nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, consiste nel dotare il proprio stabilimento di un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, nonché nel tenere presso il proprio stabilimento un locale idoneo, adibito esclusivamente a locale di Pronto Soccorso e fornito delle attrezzature indicate nella suddetta Ordinanza.

La postazione di salvataggio a terra deve essere dotata di cassetta di pronto soccorso, pallone ambu, bombole d'ossigeno, cannule e mascherine, e, possibilmente di un defibrillatore.

Il servizio di soccorso e salvataggio va garantito secondo le modalità di cui alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare dalla Capitaneria di Porto di Termoli.

4) obbligo di segnaletica per la sicurezza della balneazione:

tale obbligo consiste nel provvedere ad apporre, perlopiù in mare, cartelli o altra forma di segnali (gavitelli) secondo quanto prescritto nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli.

La segnalazione è richiesta per:

- l'individuazione della zona di mare riservata alla balneazione;

- l'individuazione del limite delle acque sicure ove possono fare il bagno i non esperti del nuoto e corrispondente ad un metro di profondità;
- la presenza di eventuali pericoli (buche, massi, mulinelli ecc.).

E' obbligo per i concessionari procedere a verificare la peculiare situazione dei fondali antistanti le proprie concessioni, valutando se la regolarità degli stessi consenta il segnalamento del limite acque sicure unicamente tramite il posizionamento di uno o più cartelli monitori ovvero se, in considerazione della presenza di irregolari avvallamenti del fondale e comunque di un andamento non rettilineo del limite acque sicure, risulti necessario, ai fini della sicurezza della balneazione, segnalare tale limite anche con l'apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco, ad una distanza non superiore a mt. 5 (cinque) l'uno dall'altro. In tal caso i gavitelli devono essere realizzati o posizionati in maniera tale da non costituire pericolo per la balneazione o, in genere, per la pubblica incolumità e devono essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate o altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

Un'ulteriore fonte di pericolo è rappresentata dalla presenza delle scogliere frangiflutti su estesi tratti di mare per contrastare il fenomeno dell'erosione. Nei pressi delle stesse è vietata la balneazione. E' vietato, inoltre, prendere il sole, stazionare e tuffarsi da dette scogliere. Sul rispetto di tali divieti devono vigilare il concessionario e il bagnino. Lo stesso dicasi per il rispetto del divieto di balneazione all'interno dei corridoi di lancio.

LA SICUREZZA NELLE AREE LIBERE

DEFINIZIONE DI SPIAGGE LIBERE

Per spiagge libere, ai fini del presente Piano di sicurezza delle Spiagge, si intendono tutti quei tratti di spiaggia non assentiti in concessione e non affidati ad altro titolo a soggetto privato o pubblico, secondo la definizione fattane in precedenza.

Nel momento in cui un'area dovesse essere assentita con concessione stagionale, vale quanto detto a proposito della sicurezza sulle aree oggetto di concessione cosiddetta "ordinaria".

I tratti di spiaggia libera interessati da divieti di balneazione o di interdizione emanati dagli Enti cui la legge ne demanda il potere devono essere opportunamente segnalati. In tali casi i Comuni hanno l'obbligo di provvedere a segnalare il divieto o l'interdizione con apposito cartello monitore posizionato sul tratto

interessato e riportante gli estremi del provvedimento giustificativo del divieto. I cartelli devono essere posizionati in numero sufficiente allo scopo di un'efficace segnalazione.

RICOGNIZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA

Così considerata la spiaggia libera si estende per circa 26,224 km. su un totale di circa 33,840 km. di litorale, come riportato nella tabella "Ricognizione spiaggia libera", allegata al presente Piano, "Allegato A".

In particolare:

nel Comune di Montenero di Bisaccia la spiaggia libera si estende per circa 4,040 km.;

nel Comune di Petacciato la spiaggia libera ammonta a circa 6,225 km.;

nel Comune di Termoli la spiaggia libera ammonta a circa 8,089 km.;

nel Comune di Campomarino la spiaggia libera è di circa 7,870 km.

PULIZIA ARENILE

I Comuni provvedono, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) della L.R. n. 5/2006, ad assicurare la pulizia dell'arenile nelle spiagge libere di loro competenza e degli antistanti specchi acquei, comunicando alla Regione Molise ed alla Capitaneria di Porto di Termoli le modalità ed i tempi con cui avranno luogo tali operazioni. I Comuni sono tenuti, altresì, a monitorare lo stato dei luoghi e a vigilare al fine di verificarne la pulizia.

Nelle spiagge libere è fatto obbligo di effettuare le prime operazioni di bonifica, pulizia e rastrellatura entro il 1° maggio, per consentirne un uso sicuro senza rischi per la salute e l'incolumità dei fruitori, considerato anche il ripetersi dello spiacevole fenomeno delle siringhe abbandonate.

Tali operazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza balneare regionale (durante la stagione è vietato l'utilizzo di mezzi meccanici dalle ore 8:30 alle ore 19:30) e **vanno ripetute durante la stagione estiva con cadenza tale da garantire il mantenimento di una spiaggia pulita e decorosa**. Qualora si verificano temporali e/o mareggiate con accumulo sulla battigia di ceppi, tronchi ed altro materiale, i Comuni sono obbligati a provvedere tempestivamente alla ripulitura delle spiagge libere, comunicandolo alla Regione e alla Capitaneria di Porto di Termoli.

Per assicurare la pulizia sulle spiagge libere i Comuni devono provvedere al posizionamento di appositi raccoglitori per i rifiuti per la raccolta differenziata almeno in corrispondenza degli accessi alla spiaggia.

RACCOLTA MATERIALI LEGNOSI SPIAGGIATI

Un modo per contribuire a mantenere la spiaggia pulita è rappresentato dalla possibilità di autorizzare i privati all'asporto dei materiali legnosi che vanno a depositarsi sulla stessa a seguito di fenomeni naturali.

Nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il successivo 31 marzo e' consentito il prelievo da parte dei privati cittadini del materiale ligneo accumulatosi sulle spiagge di tutto il litorale.

Detto prelievo riguarda il materiale ligneo naturale già divelto accumulatosi sulle spiagge a seguito di eventi meteorici intensi e mareggiate.

La raccolta deve essere finalizzata esclusivamente all'uso personale e non è ammessa alcuna finalità lucrativa, né è consentito alcun tipo di attività da cui possa ricavarci lucro o guadagno.

La raccolta deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione comunale competente per territorio cui deve essere indirizzata specifica richiesta.

Nella domanda devono essere indicate le modalità ed il periodo della raccolta che devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente Piano.

La raccolta potrà avvenire esclusivamente in orario diurno e precisamente nella fascia oraria ricompresa tra le ore 8,30 e le ore 16,00.

In generale, per la raccolta di detto materiale legnoso non è consentito l'accesso sulla spiaggia di mezzi di trasporto motorizzati.

Solo nei casi in cui vi siano tratti di spiaggia molto estesi privi di accessi all'arenile tali da rendere molto difficoltoso, se non impossibile, il recupero del materiale legnoso senza fare ricorso all'ausilio di mezzi motorizzati, questi ultimi possono essere autorizzati alle seguenti condizioni:

- siano trattorini o muletti di piccole dimensioni;
- qualora muniti di targa, detti mezzi devono essere autorizzati precedentemente dalla Capitaneria di Porto;

- siano utilizzati per il solo prelievo del materiale già precedentemente raccolto ed accumulato in un preciso punto o in più punti della spiaggia, evitando così il carico continuo di materiale non conferito in precedenza in un posto;
- il passaggio avvenga in maniera da preservare le dune e gli habitat naturali presenti;
- l'utilizzo di detti mezzi meccanici sia stato previsto nell'autorizzazione comunale nella quale deve essere indicato il giorno e l'ora del prelievo.

La responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni tenendo indenni le Amministrazioni da eventuali richieste di risarcimento per danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente da dette attività.

La polizia municipale e le altre forze di polizia operanti sul territorio sono incaricate della vigilanza e del controllo sul rispetto delle indicazioni di cui al presente atto ed all'autorizzazione comunale.

NORME DI SALVAGUARDIA DEI SISTEMI DUNALI

I sistemi dunali naturali devono essere salvaguardati durante le operazioni di pulizia dell'arenile. Pertanto dovranno essere adottate tutte le precauzioni idonee ad assicurare un'efficace protezione degli stessi.

Vanno tutelate, inoltre, tutte le specie animali presenti sull'arenile, in particolare il fratino che nidifica sul litorale molisano in un periodo che da aprile- maggio, può arrivare fino a luglio, in caso di seconda nidificazione, qualora la prima non abbia avuto successo.

AREE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE

1) AREE ESCLUSE ai sensi del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione

La Delibera di Giunta regionale n. 50 del 26.02.2019 adottata in recepimento della suddetta normativa stabilisce i seguenti divieti di balneazione:

- per il Comune di **Montenero di Bisaccia** le zone di mare ricadenti:
 - a. entro i 50 metri dall'imboccatura del porto turistico e dalle opere foranee;
 - b. nel raggio di 50 metri dalla foce del fiume Trigno;
- per il **Comune di Petacciato** le zone di mare ricadenti:
 - a. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Tecchio;

b. nel tratto di litorale antistante la spiaggia libera e precisamente la particella n. 1 del Foglio di mappa n. 8 del Comune di Petacciato per una lunghezza di 1500 metri ed una profondità di 10 metri dalla linea di battigia, a causa della presenza di sedimenti argillosi nel fondale. Tale tratto si estende partendo da sud tra l'area subito dopo i resti dell'antica torre, dove è situato il posteggio auto di proprietà Falcucci Matteo fino ad arrivare fin quasi alla concessione rilasciata al Lido Calypso verso nord.

- per il **Comune di Termoli** le zone di mare ricadenti:

- a. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Sinarca;
- b. entro i 100 metri dall'imboccatura e dalle opere foranee del Porto di Termoli;
- c. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Rio Vivo;
- d. nel raggio di 20 metri dalla foce del torrente Sei Voci,
- e. nel raggio di 250 metri dalla foce del fiume Biferno;

- per il **Comune di Campomarino** le zone di mare ricadenti:

- a. nel raggio di 250 metri dalla foce del fiume Biferno;
- b. 50 metri a Nord e 50 metri a Sud delle opere foranee del Porto di Campomarino;
- c. nel raggio di 50 metri dalla foce del fiume Saccione.

Nella stessa delibera viene disposto il divieto di balneazione per l'acqua di balneazione denominata "Bar Giorgione", che ha presentato uno scadimento in qualità da "sufficiente" a "scarso".

Tale divieto è temporaneo ed è fissato per l'inizio della stagione balneare 2019.

I divieti di balneazione devono essere indicati in loco con appositi cartelli posizionati dai Comuni per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento.

Per garantire la permanenza di detti cartelli, i Comuni sono tenuti ad effettuare periodiche ricognizioni dei tratti di arenile ove risultano ubicati. Nel caso in cui i cartelli risultassero divelti o danneggiati, i Comuni sono tenuti a ripristinarli.

2) AREE ESCLUSE SULLA BASE DELLE ISPEZIONI A.R.P.A.

Aree che, sulla base dei risultati delle analisi e delle ispezioni effettuate dall'A.R.P.A. durante il periodo di campionamento, vengano ritenute non balenabili.

I divieti di balneazione devono essere indicati in loco con appositi cartelli posizionati dai Comuni. Per garantire la permanenza di detti cartelli, i Comuni sono tenuti ad effettuare

periodiche ricognizioni dei tratti di arenile ove risultano ubicati. Nel caso in cui i cartelli risultassero divelti o danneggiati, i Comuni sono tenuti a ripristinarli.

3) AREE CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTI

Una fonte di pericolo è rappresentata dalle scogliere frangiflutti presenti su estesi tratti di mare per contrastare il fenomeno dell'erosione. Nei pressi delle stesse è vietata la balneazione secondo quanto disposto nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli. E' vietato, inoltre, stazionare, prendere il sole e tuffarsi da dette scogliere.

4) AREE INDIVIDUATE NELL'ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI

Sono, altresì, interdette alla balneazione le zone di mare individuate nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli.

SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE

1) SERVIZIO DI SOCCORSO E SALVATAGGIO

Così come per le spiagge in concessione alla sicurezza della balneazione provvede il concessionario, nelle spiagge libere alla sicurezza della balneazione provvede il Comune, il quale è responsabile della stessa.

La sicurezza delle spiagge libera è innanzitutto una BALNEAZIONE SICURA.

La balneazione sicura si attua in primis attraverso la presenza delle classiche postazioni di salvataggio in cui è presente l'assistente bagnante, munito di regolare brevetto, e fornite di tutta la necessaria e prevista dotazione per la sicurezza compreso il pattino o altra unità navale destina al salvataggio.

Oltre a ciò sono possibili altre forme di presidio e di assistenza alla balneazione come il pattugliamento con mezzi acquatici realizzato dai Vigili del Fuoco per le ultime due passate stagioni balneari e che si spera possa ripetersi anche quest'anno.

A questo punto occorre richiamare quanto disposto nell' Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto nella parte in cui prevede che : “ i Comuni, in caso di oggettiva, comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune delle spiagge libere del proprio territorio, dovranno darne comunicazione all'Autorità marittima” per sottolineare

che anche dei tratti di spiaggia libera non coperti dall'assistente bagnante deve essere data comunicazione all'Autorità marittima, indicando le motivazioni di tale impedimento.

Pertanto, i Comuni provvederanno ad effettuare tale comunicazione alla Capitaneria di Porto ed alla Regione, indicando i motivi ostativi in caso di assenza del servizio di salvataggio nei tratti di spiaggia libera in cui lo stesso non viene attivato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1) Il servizio verrà svolto nei periodi indicati e con le modalità previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e, pertanto, per similitudine con quanto previsto per gli stabilimenti balneari nell'ordinanza balneare della Regione Molise vigente per la stagione balneare 2019, secondo le direttive impartite dalla Capitaneria di Porto nelle riunioni del 13 e 20 marzo 2019, almeno dal 1° giugno fino al 31 agosto.

2) ad ogni postazione di salvataggio deve essere assegnato un bagnino, in possesso di brevetto in corso di validità rilasciato dai soggetti a tal fine abilitati e riconoscibile dalla maglietta con la scritta "SALVATAGGIO";

7) la postazione di salvataggio deve essere collocata in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare ed, inoltre, dovrà essere equipaggiata con le seguenti dotazioni:

- n. 1 binocolo;
- un paio di pinne;
- maschera e snorkel;
- galleggiante di soccorso tipo "Rescue can" (c.d. baywatch);
- casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- giubbotto di salvataggio tipo lifejacket
- n. 1 natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante su ambo i lati ben visibile la scritta di colore bianco " SALVATAGGIO" . Il Natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 mt., un mezzo marinaio o gaffa. Tale mezzo non deve essere destinato, in alcun caso, ad altri usi;
- n. 1 bandiera rossa indicante il divieto di balneazione, di dimensioni adeguate da essere ben visibile da qualsiasi parte dell'arenile;

- 350 mt. di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle su rullo fissato saldamente all'arenile.

La postazione di salvataggio a terra deve essere dotata di cassetta di pronto soccorso, pallone ambu, bombole d'ossigeno, cannule e mascherine, e, possibilmente di un defibrillatore.

Per il salvataggio possono essere utilizzati ulteriori idonei mezzi, nel rispetto delle normative di settore.

E' auspicabile inoltre la dotazione di n. 1 apparato V1-W marino o di potenza tale da garantire i collegamenti con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Termoli.

2) CARTELLONISTICA MONITORIA

I cartelli sono quelli previsti e imposti dall' Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Termoli e si distinguono in quelli che avvertono dell'assenza del servizio di salvataggio, possibili solo per i casi eccezionali previsti nel precedente punto 1 (oggettiva, comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio su alcune delle spiagge libere) e quelli che avvertono i bagnanti della delimitazione delle zone di mare (zona riservata alla balneazione, zona riservata ai non esperti del nuoto, segnalazione di pericoli). **Tali cartelli devono essere posizionati in corrispondenza degli accessi all'arenile e sulla spiaggia in numero congruo ad informare l'utenza circa gli avvertimenti negli stessi contenuti.** Per garantire la permanenza di detti cartelli, i Comuni sono tenuti ad effettuare periodiche ricognizioni dei tratti di arenile in cui risultano ubicati. Nel caso in cui i cartelli vengano divelti o danneggiati, i Comuni sono tenuti a ripristinarli.

Con riferimento alle segnalazioni che avvertono sulla delimitazione delle zone di mare, i Comuni hanno l'obbligo di provvedere ad indicare la zona riservata alla balneazione (300 mt. dalla linea di costa), nonché quella fin dove possono spingersi i non esperti del nuoto (il cosiddetto LIMITE).

La prima zona deve essere segnalata, così come previsto nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, con gavitelli di colore rosso o arancione posti parallelamente alla linea di costa ogni 50 mt. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità al posizionamento di detti gavitelli si può provvedere ad apporre sulla spiaggia apposito cartello riportante la dicitura

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO”, specificando il limite di interdizione.

La seconda zona comprendente quella delle acque sicure (fino a 1 mt. di profondità) deve essere segnalata mediante gavitelli di colore bianco o cartelli recanti la dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE UN METRO DI PROFONDITÀ”. Tali cartelli devono essere posizionati ad una distanza di 50 ml l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa e, comunque, al centro dello specchio acqueo. In mancanza si deve provvedere ad apporre sulla spiaggia apposito cartello riportante la dicitura “ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”.

E’ obbligo per i Comuni procedere a verificare la peculiare situazione dei fondali antistanti le proprie concessioni, valutando se la loro regolarità consenta il segnalamento del limite acque sicure unicamente tramite il posizionamento di uno o più cartelli monitori ovvero se, in considerazione della presenza di irregolari avvallamenti del fondale e comunque di un andamento non rettilineo del limite acque sicure, risulti necessario, ai fini della sicurezza della balneazione, segnalare tale limite anche con l’apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco, ad una distanza non superiore a mt. 5 (cinque) l’uno dall’altro. In tal caso gli stessi devono essere realizzati o posizionati in maniera tale da non costituire pericolo per la balneazione o, in genere, per la pubblica incolumità e devono essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate o altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

Parimenti, con cartelli indicatori da posizionarsi in mare, devono essere segnalate eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti. Tuttavia, allorquando ne sia difficoltoso l’ancoraggio sul fondo marino, possono essere posizionati sulla battigia, perpendicolarmente al pericolo da segnalare, con l’indicazione della distanza del medesimo dalla riva.

I cartelli summenzionati devono avere le seguenti caratteristiche: essere ben visibili anche ad una certa distanza, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello.